



Comune di Vermiglio

Ente Gestore Comune di Vermiglio

REGOLAMENTO per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

approvato con deliberazione consiliare n° 24/2003 dd. 22.04.2003
modificato con delibera consiliare n° 2/2007 dd. 26.01.2007
modificato con delibera consiliare n° 69/2007 dd. 30.11.2007



Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1

PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati dal Comune in economia

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2

USI DELL'ACQUA PER FATTURAZIONE

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	Uso domestico abitazione principale	Rientrano anche eventuali consumi di locali di pertinenza dell'abitazione quali box, cantine ecc. a condizione che tali locali siano collocati nello stesso fabbricato e che i consumi siano rilevati da unico misuratore.
B	Uso domestico abitazione secondaria	Rientrano anche eventuali consumi di locali di pertinenza dell'abitazione quali box, cantine ecc. a condizione che tali locali siano collocati nello stesso fabbricato e che i consumi siano rilevati da unico misuratore.
C	Uso non domestico: masi, rustici, box	Per i box tale uso viene applicato solo nel caso in cui siano collocati in fabbricato distinto dal fabbricato in cui è collocata dall'abitazione costituendo con ciò necessariamente utenza distinta e separata o nel caso in cui , pur essendo collocati nello stesso fabbricato dell'abitazione, i consumi siano misurati per questioni tecniche da apposito misuratore.
D	Uso non domestico: orti-giardini	Utenze utilizzate esclusivamente per irrigazione di orti o giardini.
E	Uso non domestico: alberghi	Utenze destinate prevalentemente o esclusivamente ad albergo con o senza ristorante. Costituisce parte integrante di detta utenza anche l'/gli eventuale/i appartamento/i del gestore ancorché distintamente accatastato/i.
F	Uso non domestico: categorie residuali	Tutte le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie precedenti o seguenti.
G	Uso non domestico: abbeveraggio animali	Abbeveraggio bestiame da parte di agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori diretti per l'attività di allevamento del bestiame.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche;

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
 - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale e per gli usi cui sono destinate;
 - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).
- Ai sensi del T.U. in materia di canone di acquedotto approvato con deliberazione dalla G.P. n. 2347 dd. 09/11/2007 si stabilisce la gratuità della tariffa per le fontane pubbliche e per bocche antincendio installate su suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

Art. 4 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un singolo contatore; ogni utente dovrà di norma avere un unico contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza:

- A) ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali).
- B) Gli edifici in condominio per i quali sia stata effettuata la nomina di un amministratore costituiscono unica utenza, ed il relativo contratto di fornitura viene firmato dall'amministratore che provvederà al riparto della spesa tra i condomini. Per tali edifici è obbligatoriamente assegnato un unico contatore a servizio di tutte le unità immobiliari dell'edificio salvo quanto previsto dall'art. 23.
- C) Gli edifici con più unità immobiliari di proprietà di condomini diversi, in caso di assenza di amministratore, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare tutte le diverse utenze con assegnazione a ciascuna di contatore distinto e separato, costituiscono utenza unica, ed agli stessi viene obbligatoriamente assegnato un solo contatore salvo quanto previsto dall'art. 23.

Per gli edifici esistenti in condominio (più unità immobiliari d'uso nello stesso fabbricato) per i quali non sia stato nominato amministratore, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze con assegnazione a ciascuna di contatore distinto e separato, saranno ammesse le seguenti alternative:

1. concessione di fornitura mediante una sola derivazione, con unico contratto di fornitura firmato da tutti i soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo di fornitura, con obbligo posto in capo a ciascuno di rispondere dell'obbligazione solidalmente, individuazione all'interno del contratto del soggetto cui inviare l'unica fattura, e impegno dello stesso soggetto al pagamento e riparto della spesa tra i condomini con i criteri ritenuti dagli stessi condomini più idonei e rispondenti all'effettivo utilizzo da parte di ciascuno dell'acqua complessivamente consumata, nonché dichiarazione all'interno del contratto del raggiungimento di accordo preventivo tra i condomini stessi sui criteri per il riparto della spesa. In tal caso il contratto di fornitura dovrà essere rifatto ogni qualvolta anche solo uno dei coobbligati per qualsiasi motivo cessi di essere tale o venga sostituito da altro soggetto.
2. In mancanza di accordo di cui al punto 1, concessione di unica fornitura, con formazione di contratti distinti per ogni singola unità immobiliare che possa costituire utenza singola e indicazione nel contratto di fornitura del criterio stabilito per il riparto della spesa complessiva derivante dall'unico contatore installato e distintamente fatturata. Tale criterio di riparto sarà dato obbligatoriamente dalla spesa complessiva diviso il numero di unità immobiliari.

Nei casi di cui alle precedenti lettere B – C e dai punti 1 e 2 tenuto conto di quanto specificato nella nota a fianco della categoria E, qualora alle diverse unità immobiliari servite da unico contatore nell'ambito dello stesso fabbricato siano attribuibili usi di cui all'art. 2 lettere A – B – C – D – E – F - G disomogenei tra loro (contemporanea presenza di due o più usi di cui all'art. 2 lett. A – B – C – D – E – F - G esclusi i casi previsti dal successivo capoverso) verrà applicata la quota fissa e variabile di tariffa prevista per la categoria di unità immobiliari A o B scegliendo tra le due quella che presumibilmente realizza il maggior consumo considerando il numero di unità immobiliari ed i consumi presunti mediamente realizzati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere B – C e dai punti 1 e 2 qualora alle diverse unità immobiliari servite da unico contatore nell'ambito dello stesso fabbricato siano attribuibili usi di cui all'art. 2 lettere C – D – E – F - G disomogenei tra loro (contemporanea presenza di due o più usi di cui all'art. 2 lett. C – D – E – F - G) verrà applicata la quota fissa e variabile di tariffa prevista per la categoria di unità immobiliari C – D – E - F scegliendo tra le quattro quella più conveniente.

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I - definizione impianti e competenze

art. 5

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e i muri perimetrali degli edifici (questi esclusi) nel caso in cui il contatore sia posto all'interno dell'edificio, ovvero tra la rete principale (questa esclusa) ed il contatore (questo incluso) qualora lo stesso contatore sia stato posto all'esterno dell'edificio e di norma ubicato in apposito pozzetto;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi) qualora il contatore sia stato posto all'esterno dell'edificio, ovvero tra i muri perimetrali dell'abitazione (questi inclusi) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi) qualora il contatore sia stato posto all'interno dell'abitazione..

art. 6

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune o dell'Ente gestore. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

Le spese di realizzazione e la materiale realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivisi:

- *a totale carico dell'Ente gestore per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario o per esso dell'utente;*
- *a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.*

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dall'Ente gestore con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.

L'ente gestore ha facoltà per mezzo dell'Ufficio Tecnico del Comune di verificare e controllare la parte dell'impianto esterno realizzata dal privato su suolo privato con facoltà di imporre eventuali modifiche qualora la realizzazione dello stesso sia avvenuta difformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

III – impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori nel caso in cui il contatore sia posto all'esterno dell'edificio, ovvero dai muri perimetrali dell'edificio questi inclusi fino agli apparecchi utilizzatori nel caso in cui il contatore sia stato posto all'interno dell'edificio, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Sono di competenza dell'ufficio tecnico questioni inerenti la sanità pubblica.

capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 7

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte dell' Ufficio Tecnico dell'Ente gestore.

art. 8

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

L'eventuale vigilanza dell'Ente Gestore su qualunque tipo di lavoro relativo all'impianto esterno è di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Gestore.

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro e mezzo dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 9

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere l'Ente gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

L'Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 10
IMPIANTO INTERNO

L'eventuale controllo che si rendesse necessario sull'impianto interno è di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Gestore.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con l'Ente gestore, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno così come definito dall'art. 6 del presente regolamento sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

L'Ente gestore si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, sugli impianti, idonei disconnettori.

art. 11
ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro e mezzo dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) I tratti di tubazione, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.
- c) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- d) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- e) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- f) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- g) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- h) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- i) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. L'Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- j) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- k) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche.

- l) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- m) L'Ente gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- n) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente gestore stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- o) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l'Ente gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- p) L'Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 12

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali dell'Ente gestore.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Ente gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Ente gestore. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con l'Ente gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capitolo III: apparecchi di misura

art.13

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza così come definita dall'art. 4.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dall'Ente gestore.

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

E' comunque facoltà dell'utente presentare per la fatturazione, la lettura del proprio contatore al 31/12 di ciascun anno fornendo oltre alla lettura segnata a tale data dal proprio contatore anche il relativo numero di matricola ed il nominativo dell'intestatario del contratto.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

art.14

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà dell'Ente gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto.

E' facoltà dell'Ente gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, l'Ente gestore si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo iniziale di acquisto dei contatori sostenuto in sede di consegna a tutte le utenze negli anni 2004, 2005 e 2006 viene recuperato mediante l'ammortamento.

Il costo relativo alla installazione iniziale effettuata negli anni 2004, 2005 e 2006 dei contatori è a carico dell'Ente gestore e considerato parte integrante del costo di acquisto e pertanto recuperato mediante l'ammortamento.

Per gli anni successivi la spesa per l'acquisto di contatori costituisce costo variabile per acquisto di materiali che viene recuperato con applicazione di tariffa variabile; il costo della relativa installazione è a carico dell'utente ed effettuato a cura del medesimo.

L'eventuale costo per acquisto di stok di apparecchi per la lettura radio viene recuperato mediante l'ammortamento.

art.15

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell'Ente gestore al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate all'interno degli edifici e solo in casi eccezionali all'esterno degli edifici in apposito pozzetto.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente gestore lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrech  richiedere la spesa della messa in ripristino, l'Ente gestore avr  il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura esclusa l'attivazione iniziale, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Ente gestore avr  il diritto di addebitare la relativa spesa. *Tale spesa   quantificata in euro 25 per le operazioni di chiusura o apertura (sigillo o desigillo)*, mentre per le operazioni di cambio o spostamento viene addebitata l'effettiva spesa sostenuta. Gli importi anzi stabiliti possono essere aggiornati o modificati da parte dell'organo competente anche contestualmente alla determinazione delle tariffe di acquedotto.

Prima del montaggio del contatore, nei casi di cui all'art. 4 lett. C gli utenti dovranno dare preventiva comunicazione scritta della scelta sulla modalit  di fatturazione di cui all'art. 4 punti 1 e 2. Resta inteso che la scelta di cui dal punto 1 potr  essere applicata solo qualora richiesta da tutti gli interessati.

art. 16

VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verr  redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dall'Ente gestore nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dall'Ente gestore per mezzo dei suoi incaricati.

art. 17

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dall'Ente gestore, firmati dall'utente e dagli incaricati dall'Ente gestore medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarit  riscontrate. Una copia del verbale   consegnata all'Utente.

art. 18

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovr  segnalare prontamente il fatto all'Ente gestore che, preve opportune verifiche, effettuer  la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo

giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'Ente gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

art. 19

VERIFICA DEI CONTATORI

L'Ente gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, l'Ente gestore, dietro richiesta scritta, *accompagnata dal deposito di Euro 500* dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, l'Ente gestore addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

art. 20

LOCALE CONTATORE E POZZETTO CONTATORE

Locale contatore.

L'ubicazione dei contatori è effettuata di norma all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo, che deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile al personale dell'Ente gestore.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, potrà avvenire solo in casi eccezionali in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,50. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori, le dimensioni del pozzetto sono fissate dall'Ente gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare all'Ente gestore i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall'Ente gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

art. 21

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocato: una valvola di intercettazione a sfera sigillabile antifrode, ed un riduttore di pressione qualora necessario.

I contatori devono essere posizionati orizzontalmente con quadrante di lettura orizzontale e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale.

L'Ente gestore può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione dell'Ente gestore.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con l'Ente gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dall'Ente gestore, fino ad Euro 500,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente gestore.

art. 22

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel locale-contatore o nel pozzetto-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta dell'Ente gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 23

CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di:

1. edifici esistenti gestiti in forma condominiale con amministratore di condominio e costituenti utenza unica ai sensi dell'art. 4;
2. edifici con più unità immobiliari in proprietà di condomini diversi nei quali a causa di motivi tecnici non sia possibile separare tutte le diverse utenze con assegnazione a ciascuna di contatore distinto e separato, e costituenti utenza unica ai sensi dello stesso art. 4,

l'ente gestore, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in aggiunta al contatore generale.

Nel caso di cui al punto precedente l'installazione stessa può essere effettuata direttamente a cura e spese dei condomini senza autorizzazione del Comune nell'impianto interno. La spesa di acquisto dei contatori nel caso di richiesta al Comune è, in deroga all'art. 13, a carico del singolo richiedente e viene ad esso addebitata da parte dell'Ente gestore. L'installazione di detti contatori da parte dell'utente è effettuata al fine di consentire un più equo riparto della spesa tra i condomini. La lettura di detti contatori è effettuata direttamente a cura dell'Amministratore o a cura dei singoli condomini.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 24

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario o amministratore di condominio deve presentare richiesta su modulo apposito all'Ente gestore affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo l'Ente gestore per mezzo dell'Ufficio

Tecnico, verifica sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori. L'Ente gestore indicherà a cura dell'Ufficio Tecnico in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua limitatamente alle opere di competenza del Comune ai sensi del precedente art. 6. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, l'Ente gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato. L'Ente gestore potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

art. 25

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO RELATIVO A NUOVE UTENZE.

Il contributo di allacciamento è dovuto esclusivamente per richieste relative a fabbricati di nuova costruzione e quindi mai allacciati all'acquedotto, ovvero a fabbricati esistenti che all'atto della domanda non risultano essere anche solo per una porzione di fabbricato allacciati all'acquedotto comunale: non è quindi dovuto negli altri casi quali rifacimento di allacciamenti esistenti anche con differente percorso di tubazioni ecc.

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune anche contestualmente alla deliberazione di determinazione delle tariffe dell'acquedotto per singola utenza e/o uso fino all'impiego di m. 10 di tubazioni. Con il presente regolamento si stabilisce il contributo fino a 10 metri lineari nella misura di Euro 500.

Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versato un ulteriore contributo stabilito e modificabile anch'esso con le analoghe modalità sopra descritte. Con il presente regolamento si stabilisce il contributo oltre 10 metri lineari nella misura di Euro 50.= per metro lineare.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.

In ogni caso qualora l'allacciamento sia effettuato direttamente a cura e spese dell'utente non è dovuto il contributo di allacciamento.

art. 26

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

art. 27

TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

art. 28

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 29

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

art. 30

QUOTE FISSE E FASCIE DI CONSUMO ANNUALE

Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissata una quota fissa di tariffa a copertura dei costi fissi di gestione secondo quanto stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento in base alla normativa vigente. La quota fissa può essere aggiornata dall'organo competente in sede di determinazione delle tariffe. Nel caso di derivazioni condominiali la quota fissa di tariffa è moltiplicata per il numero delle unità immobiliari fornite. Al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, possono essere stabilite differenziazioni relativamente alla quota fissa posta a carico delle abitazioni principali rispetto alla quota fissa posta a carico delle residenze secondarie e degli impianti ricettivi stagionali.

Le fasce di consumo con applicazione di diversa tariffa in caso di derivazioni condominiali si intendono moltiplicate per il numero di unità immobiliari. Sia le fasce che il minimo garantito sono rapportati al periodo effettivo nei casi di subentri contrattuali, cessazioni o aperture in corso d'anno.

art. 31

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo con oltre tre mesi di ritardo rispetto ai termini di cui sopra, l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura dell'interesse legale. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 32

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso l'Ente gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 33

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio dell'Ente gestore.

Per le utenze stagionali che comportano un utilizzo per solo parte d'anno non si accolgono richieste di chiusura mediante sigillo contatore finalizzate al pagamento del corrispettivo di fornitura dell'acqua ridotto

per utilizzo parziale in corso d'anno. Fermo restando il pagamento della spesa di cui all'art. 14, si accolgono per tali utenze richieste di chiusura solo se il periodo di non utilizzo previsto risulta essere superiore all'anno non frazionabile. L'eventuale successiva richiesta di riapertura, qualora effettuata prima dell'anno continuativo non comporta in sede di fatturazione la riduzione del corrispettivo dovuto per il periodo di chiusura.

art. 34

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dall'Ente gestore.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'Ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 35

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente gestore valutare.

art. 36

FORNITURE PARTICOLARI

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali, campeggi occasionali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all'Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento. Per dette utenze temporanee in considerazione della materiale impossibilità di installazione di contatore con esposizione a climi estremamente rigidi che comporterebbe sicuramente notevoli oneri in capo all'ente e ingiustificato aumento di costi da coprire con tariffa in capo all'utenza in generale, il corrispettivo è determinato forfettariamente.

art. 37

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso di inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 38 OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 39 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 40 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

ART. 41 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

TITOLO V: NORME TRANSITORIE

Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguio del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.

Trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.

Fino a che non sarà installato il contatore, il pagamento del servizio di fornitura di acqua della singola utenza avverrà con il sistema tradizionale "a spina".

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA PER FATTURAZIONE
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- art. 4 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitoli I: definizione impianti e competenze

- art. 5 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 6 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 7 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 8 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 9 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 10 IMPIANTO INTERNO
- art. 11 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 12 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 13 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 14 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 15 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 16 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 17 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 19 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 20 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 21 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 22 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 23 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 24 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 25 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- art. 26 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 27 TARIFFE
- art. 28 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 29 SUBENTRO
- art. 30 MINIMO GARANTITO
- art. 31 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 33 DISDETTA
- art. 34 CONSUMI ABUSIVI
- art. 35 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 36 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 37 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

art. 38	OBBLIGATORIETA'
art. 39	APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
art. 40	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
art. 41	ABROGAZIONI

TITOLO V : NORME TRANSITORIE